CAMERA DEI DEPUTATI N. **4699**-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 13 gennaio 1999

(Relatore: **SEDIOLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

—

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994

Presentato il 20 marzo 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 15 gennaio 1991, n. 30, è stata dettata la disciplina quadro della riproduzione animale. Le relative disposizioni sono state completate e rese operative con il regolamento di esecuzione emanato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, 13 gennaio 1994, n. 172.

Tale regolamento è stato successivamente integrato con due decreti ministeriali del 26 luglio 1994 relativi rispettivamente all'istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 30 del 1991, ed alla fissazione, ai sensi dello stesso articolo 3, comma 1, dei requisiti che devono possedere le associazioni nazionali di allevatori di specie e razza che intendono tenere i libri genealogici od i registri anagrafici.

Nell'ambito di applicazione della legge n. 30 del 1991 sono emerse difficoltà operative che richiedono alcune modifiche per adeguare la disciplina alle esigenze del settore. A tali modifiche provvede il presente disegno di legge, che la Commissione Agricoltura ha esaminato in tempi rapidi e mantenuto nel suo impianto sostanziale. Esso è stato infatti modificato, essenzialmente, per recepire le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nel dettaglio, i pareri espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio riguardano il testo dell'articolo 2, introdotto dalla Commissione. Il primo di tali pareri concerne una modifica formale del testo dell'articolo 2 e l'introduzione di una norma che facesse salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per quanto attiene alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici nonché allo svolgimento dei controlli funzionali. Il parere della Commissione Bilancio ha indotto ad individuare le risorse da trasferire alle regioni per permettere loro di svolgere le funzioni attinenti alla tenuta dei libri genealogici, prelevandole dagli stanziamenti recati dalla recente legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.

Il recepimento del parere espresso dalla Commissione Giustizia ha consentito di distinguere opportunamente le sanzioni amministrative previste, rendendo più gravose quelle comminate per irregolarità sanitarie rispetto a quelle riguardanti irregolarità meramente formali o amministrative nella tenuta dei libri genealogici.

Il parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea ha portato a meglio specificare il contenuto dell'articolo 4.

La Commissione Affari sociali ha espresso un parere favorevole.

Il testo approvato dalla Commissione è ispirato a tre principi fondamentali: l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea in materia di riproduzione animale; il trasferimento alle regioni delle competenze tuttora attribuite allo Stato in materia di vigilanza sui centri di fecondazione equina e di svolgimento delle attività connesse, nonché il coinvolgimento degli enti regionali nelle funzioni riguardanti la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e l'espletamento dei controlli funzionali; la semplificazione delle complesse procedure previste dalla legge n. 30 del 1991.

Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 30 del 1991, stabilendo che l'Associazione italiana allevatori (AIA) tiene i registri anagrafici per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, solo per le specie bo-

vina ed equina, e non anche per le razze appartenenti alle specie ovina, caprina e suina, per le quali la tenuta dei registri anagrafici viene affidata alle stesse associazioni nazionali allevatori di specie che gestiscono i libri genealogici, cioè all'Associazione nazionale della pastorizia ed alla Associazione nazionale allevatori suini. A tale proposito occorre chiarire che, mentre nel settore ovicaprino ed in quello suino esistono già associazioni che gestiscono libri genealogici di specie, comprensivi di tutte le razze, per i bovini e gli equini le associazioni presenti gestiscono ciascuna un libro genealogico di una razza specifica.

In tal senso, mentre è opportuno che l'AIA tenga i registri anagrafici delle razze per le quali non esiste un'organizzazione di specie, risulterebbe invece illogico ed anche più oneroso affidare i registri anagrafici di razze, per le quali esistono associazioni di specie, ad organizzazioni diverse da queste ultime.

L'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991, n. 30, ha evidenziato anche incongruità dovute al contemporaneo funzionamento di strutture amministrative statali e regionali, nonché la necessità di un adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie inerenti il settore animale.

In particolare la legge n. 30 del 1991, agli articoli 5, comma 7, e 7, comma 3, ha riservato allo Stato la competenza al rilascio di autorizzazioni per la gestione di centri in cui si pratica la fecondazione equina e la manipolazione del loro materiale riproduttivo, vale a dire stazioni di fecondazione naturale, centri di produzione di materiale seminale e centri di inseminazione artificiale.

Tuttavia tali disposizioni, in presenza di precise competenze regionali stabilite prima dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e poi dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono state interpretate, sulla base del parere n. 1891 del 1986, espresso dalla II Sezione del Consiglio di Stato in data 22 ottobre 1986, nel senso di riservare alla competenza statale la sola materia delle stazioni in cui operano cavalli purosangue inglese e trottatori. Tale competenza centrale è stata poi allargata, per analogia, anche ai centri di produzione di sperma ed embrioni provenienti da equini di dette razze.

In tal senso, quindi, la legge n. 30 del 1991 ed il successivo regolamento di esecuzione hanno lasciato alle regioni il compito di rilasciare autorizzazioni per centri e stazioni equine, relativamente ai cavalli di razze diverse dal purosangue inglese e trottatore. In sede di applicazione di tali norme, si è però constatato che nella maggior parte delle stazioni di fecondazione naturale operano insieme cavalli purosangue e/o trottatori e cavalli di altre razze, con la conseguenza di costringere l'aspirante gestore a richiedere due autorizzazioni diverse a due autorità diverse con duplicazione di oneri burocratici e fiscali.

Incongruità dello stesso tenore si verificano anche per i centri di produzione di materiale seminale e per i centri di inseminazione artificiale. L'esigenza di ovviare a tale situazione, evitando duplicazione di provvedimenti e di controlli organizzativi e sanitari, più volte segnalata da regioni e province autonome, non può non essere condivisa. La necessità quindi di affidare ad un'unica struttura amministrativa le competenze a rilasciare le autorizzazioni in parola, nonché a procedere ai relativi controlli e sopralluoghi fa quindi ritenere opportuno, considerate le attribuzioni regionali e la totale assenza di strutture periferiche da parte del Ministero, lasciare che tali compiti siano svolti interamente dalle regioni e province autonome, ciascuna per la propria competenza territoriale.

A tal fine l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 5 (contenuta nell'articolo 3) e la riformulazione dell'articolo 7 (disposta dall'articolo 4), che non prevede più il comma 3, determinano la piena competenza regionale in materia di equini, lasciando allo Stato i soli compiti di indirizzo e coordinamento.

Inoltre l'articolo 2 prevede che l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali venga attuata contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri ed indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite

dallo Stato a valere sugli stanziamenti recati dalla recente legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico.

Gli articoli 5 e 6 prevedono specifiche sanzioni per infrazioni alle norme del regolamento di esecuzione della legge n. 30 del 1991, al fine di garantirne la puntuale osservanza. Tali sanzioni sono fissate nell'ambito del rapporto ottimale minimo/massimo di cui alla legge n. 689 del 1981 (articolo 10) e, trattandosi di materia di competenza regionale, è previsto che il presidente della giunta, competente ad applicare le sanzioni, ne dia comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

L'articolo 7 abroga l'articolo 10 della legge n. 30 del 1991, in quanto assorbito dal precedente articolo 6.

L'articolo 8 del disegno di legge elenca alcuni provvedimenti normativi che devono essere abrogati, in quanto contrastanti e comunque superati dalla vigente normativa, costituita dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 (regolamento di esecuzione), il quale viene a sua volta adeguato al disposto del presente disegno di legge in tema di trasferimento alle regioni delle competenze relative alle autorizzazioni per strutture di fecondazione e produzione di materiale seminale equino per i cavalli purosangue inglese e trottatore.

Infine, l'articolo 9 prevede la sostituzione del precedente « Allegato » alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, con un nuovo testo.

Ciò è dovuto alla necessità di tenere distinta la definizione di riproduttore di razza pura per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina, da quella di riproduttore equino. In particolare, per quest'ultimo non è corretto parlare di « razza pura », ma solo di « razza », con riferimento anche ai prodotti di incroci e meticciamenti di animali di diverse razze, secondo quanto stabilito dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa « alle norme zootecniche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi ».

Sul disegno di legge era stato acquisito il parere favorevole del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali e, come già segnalato, l'esame in Commissione ha consentito un confronto sereno e costruttivo tra i gruppi al fine di definire una nuova disciplina della riproduzione animale, in sintonia con la normativa comunitaria. Ne auspico pertanto, infine, una rapida approvazione.

Sauro SEDIOLI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 4699;

premesso che appare opportuno escludere la deroga di cui alla lettera *a)* dell'articolo 9-*bis* eventualmente inasprendo le sanzioni edittali ivi previste;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, le parole: « mediante il contemperamento fra la competenza centrale del Ministero per le politiche agricole e le funzioni delle regioni » siano sostituite dalle seguenti: « contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni, » in quanto l'attuale formulazione non appare congrua sotto il profilo tecnico-giuridico;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 2, si segnala l'opportunità di far salve in materia le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n 4699;

rilevata l'esigenza di prevedere una apposita norma sanzionatoria – commisurata all'illecito – per la fattispecie descritta dall'articolo 5, comma 2 (concernente l'impiego, per la riproduzione, di animali privi dei requisiti sanitari e produzione, distribuzione e utilizzazione di materiale seminale o di embrioni privi dei requisiti sanitari), anziché applicarvi la medesima sanzione stabilita per una fattispecie di diversa

gravità quale quella relativa alla violazione dell'obbligo di iscrizione degli animali di riproduzione a determinati libri e registri;

sottolineata la necessità di limitare conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 6, l'esclusione dell'oblazione alle sole infrazioni amministrative di maggiore gravità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5, comma 2, capoverso 2-*bis,* dopo le parole: « di cui ai commi 1 e 2 » siano inserite le seguenti: « aumentate di un terzo »;

all'articolo 5, comma 2, capoverso 2-*quater,* le parole: « commi 1, 2 e 2-*bis* » siano sostituite con le seguenti: « commi 1 e 2 »;

all'articolo 6, comma 1, capoverso « Art 9-*bis* », al comma 2, lettera *a),* siano aggiunte infine le seguenti parole: « salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-*ter* ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che l'articolo 2 sia modificato introducendo la quantificazione delle risorse finanziare, di cui all'ultimo periodo del capoverso 2-*bis,* trasferite dallo Stato alle regioni e l'indicazione delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole nelle quali tali risorse sono attualmente iscritte.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'unione europea,

esaminato il testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione XIII,

considerato che, come risulta espressamente dal titolo, il provvedimento è volto all'attuazione della direttiva 94/28/CE,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 4 della succitata direttiva 94/28/CE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 sia sostituito dal seguente: « Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi sono consentite: *a)* se gli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti da Paesi terzi risultino iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore all'uopo autorizzati nonché siano accompagnati da relativo certificato genealogico zootecnico; *b)* se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE
—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

« *2.* I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE
—

ART. 1.

1. *Identico*:

« 2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari **mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali**. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole ».

ART. 2.

1. All'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specifi-

città delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi a decorrere dal 2000, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.

2-*ter*. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: « , sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono soppresse.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

ART. **3.**

Identico.

ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *1.* I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina,originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed

ART. **4.**

1. *Identico.*

« ART. 7. – *1. Identico.*

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed

embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CEE del Consiglio, del 23 giugno 1994. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.	embrioni provenienti da Paesi terzi sono consentite:
(v. comma 2, secondo periodo).	***a)*** **se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultino iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e siano accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;**
	b) se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CEE del Consiglio, del 23 giugno 1994.
(v. comma 2, ultimo periodo).	***3***. I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.
3. Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione e l'esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modifiche ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi ».	***4.*** *Identico* ».
ART. 4.	ART. **5.**
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: « e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore » sono soppresse.	1. *Identico*.

2. All'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3, in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 **e *2-bis*** si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione ed alla esportazione ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. – *1*. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi

2. *Identico:*

« 2-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, **aumentate di un terzo**, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

2-*ter*. *Identico*.

2-*quater*. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione ed alla esportazione ».

ART. **6.**

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. 1. *Identico*.

connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione embrioni;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

2. Alle infrazioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) è escluso il pagamento in misura ridotta;

b) il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole ».

ART. 6.

1. L'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-*bis*. – *1*. Sono abrogati:

a) la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

c) la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;

2. *Identico:*

a) è escluso il pagamento in misura ridotta, **salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-*ter;***

b) *identica* ».

ART. **7.**

Identico.

ART. **8.**

Identico.

d) la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio di fecondazione equina;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.

2. L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.

3. L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato ».

ART. 8.

1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

ART. **9.**

Identico.

ANNESSO

« ALLEGATO
(articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico.

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti **e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.**

Registro anagrafico.

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi.

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino.

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di

ANNESSO

« ALLEGATO
(articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico.

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza, **sottoposti allo stesso programma di selezione,** con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro anagrafico.

Identico.

Registro dei suini ibridi.

Identico.

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina.

Identico.

Riproduttore equino.

Identico.

loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido.

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

a) che provenga da un incrocio pianificato:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b) che sia iscritto in un registro ».

Riproduttore suino ibrido.

Identico ».

DDL13-4699A
Lire 500